



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 19 aprile 2024, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO.	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario - relatore
Antonino CATANZARO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 173;

Vista la deliberazione n.71/2023/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le *“Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005”*.

Visto che, in data 3/10/2023, veniva acquisita al prot. Cdc n. 8571 la nota con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 23/12/2005, n. 266, il Comune di Menfi trasmetteva il contratto di lavoro autonomo stipulato con l'ing. Luigi Sclafani, a norma dell'art. 11, comma 2, decreto legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79;

Vista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, la deliberazione n. 23/2024/PRSP di questa Sezione;

Visto che, con nota acquisita al prot. Cdc n. 2143 del 29/2/2024, il Comune di Menfi trasmetteva le proprie osservazioni in merito ai rilievi formulati dalla Sezione con la deliberazione n. 23/2024/PRSP;

Vista l'ulteriore nota istruttoria del Magistrato istruttore prot. Cdc n. 2398 dell'11/3/2024;

Vista la nota, assunta al prot. Cdc n. 2453 del 12/3/2024, con cui l'Ente trasmetteva l'atto di interpello interno;

Vista l'ordinanza n. 36/2024 con cui il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Controllo ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti dal Comune di Menfi (AG)

PREMESSO CHE

In data 3/10/2023 veniva acquisita al prot. Cdc n. 8571 la nota con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 23/12/2005, n. 266, il comune di Menfi trasmetteva il contratto di lavoro autonomo stipulato con l'ing. Luigi Sclafani, a norma dell'art. 11, comma 2, decreto legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79.

Dalla lettura del contratto emergeva che la stipula dello stesso, avvenuta in data 24/7/2023, ha fatto seguito alle seguenti determinine:

- la determina n. gen. 181 del 28/2/2023 del Settore II con la quale *"è stata avviata, mediante pubblicazione di Avviso, la procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarico libero professionale per il profilo di Consulente Junior" (Figura FT -Tecnica - ingegnere/architetto), per l'attuazione del PNRR"*;
- la determina n. gen. 668 del 5/7/2023 del Settore II con la quale *"all'esito della procedura di selezione, è stato individuato nell'Ing. Sclafani Luigi il professionista cui conferire l'incarico, per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto"*.

Nel contratto *de quo* oltre ad essere richiamati il Regolamento di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 107 dell'8/6/2018 e le Linee guida dell'Agenzia *"per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo"*, si dà atto che, con la circolare n. 15001 del 19/7/2022, detta Agenzia ha assegnato *"al Comune di Menfi (AG) la somma di € 115.098,69 per il reclutamento di un esperto con funzioni tecniche cui conferire*

l'incarico di collaborazione ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la durata massima di mesi 36" (cfr. allegato 1 alla Circolare).

Il contratto stabilisce, fra l'altro:

- all'art. 2, che *"disciplina un rapporto di collaborazione professionale... escludendo in ogni caso che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione"*;
- all'art. 3, che *"L'incarico ha ad oggetto supporto all'attività progettuale del PNRR in tutte le sue fasi non solo dell'area tecnica ma in coordinamento con il fabbisogno di altre aree o servizi dell'Ente [...] Nello specifico prevede:*
 - *Supportare i Responsabili dei Settori 4° e 5° dell'UTC e nelle attività di coordinamento delle attività connesse al PNRR;*
 - *Supporto nell'elaborazione di ulteriori progetti di sviluppo locale;*
 - *Dialogare con i beneficiari ed i RUP per lo sviluppo del quadro degli indicatori ed il periodico aggiornamento;*
 - *Svolgere ogni altra funzione di supporto necessaria al funzionamento dei Settori 4° e 5° (UTC dell'Ente)"*;
- all'art. 4, comma 4, che *"L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti affini fino al terzo grado"*;
- all'art. 6, comma 1, che *"L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il 24/7/2026 [durata non superiore a 36 mesi]"*;
- all'art. 7, comma 1, che *"Per l'esecuzione dell'incarico... è riconosciuto un compenso annuo lordo giornaliero di Euro € 150,00 (centocinquanta/00), oltre Iva e la rivalsa del contributo previdenziale, per un importo massimo annuo pari a €. 38.366,23 (trentottomilatrecentosessantasei/23)".*

Dall'esame della documentazione agli atti, emergevano talune criticità che venivano sottoposte al vaglio della Sezione la quale, con la deliberazione n. 23/2024/PRSP, approvava la relazione del Magistrato istruttore, contenente i seguenti rilievi:

- a) mancata trasmissione da parte dell'Ente della determina n. gen. 668 del 5/7/2023 del Settore II, con la quale l'ing. Luigi Sclafani veniva individuato

quale professionista cui conferire l'incarico di lavoro autonomo messo a concorso con determina n. gen. 181/2023 del Settore II;

- b) dalla documentazione agli atti non emergeva se, prima di indire la selezione comparativa pubblica del collaboratore, l'Amministrazione avesse effettuato, con esito negativo, una procedura di interpello volta a verificare l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane interne;
- c) mancata pubblicazione delle informazioni ex art. 15, comma 1, decreto legislativo 14/3/2013, n. 33, all'interno del portale Amministrazione trasparente, sezione *Consulenti e collaboratori*, del sito istituzionale dell'Ente.

Con la suddetta deliberazione, la Sezione dava, altresì, atto:

- della coerenza dell'incarico con le finalità individuate dall'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020 (definizione e attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014- 2020 e 2021-2027) in quanto conferito per il *"supporto all'attività progettuale del PNRR"* (art. 3 del contratto);

- del rispetto da parte dell'Ente dei limiti previsti dalla normativa sugli incarichi in questione, con riferimento alla durata e al compenso del collaboratore;

- del possesso da parte dell'ing. Sclafani della *"particolare e comprovata specializzazione"*, richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 30/3/2001 n. 165 (v. pure art. 1, comma 1, delle Linee guida dell'Agenzia per la Coesione territoriale), accertata dalla Sezione attraverso l'autonoma acquisizione del *curriculum vitae* dell'Esperto dalla banca dati Anagrafe delle prestazioni, all'interno del Sistema integrato per la PA (c.d. Sistema PerlaPA), in quanto tale *curriculum* non risultava essere stato trasmesso dall'Ente, né pubblicato nella sezione *Consulenti e collaboratori* del portale Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Con nota acquisita al prot. Cdc n. 2143 del 29/2/2024, il Comune di Menfi trasmetteva le proprie osservazioni in merito ai rilievi formulati dalla Sezione con la deliberazione n. 23/2024/PRSP.

In particolare, nella nota l'Ente rappresentava che *"Il conferimento dell'incarico di che trattasi è stato preceduto da interpello interno, con esito negativo, ai sensi dell'art. 7, comma 6,*

del dlgs. 165/2001. A tal proposito si evidenzia che l'unica risorsa umana interna che astrattamente avrebbe potuto avere i requisiti richiesti per l'attività da svolgere aveva presentato formale lettera di dimissioni prima dell'avvio della procedura selettiva tramite pubblicazione di avviso pubblico e non aveva risposto all'interpello. Dimissioni poi seguite dalla cessazione del rapporto di lavoro prima del compimento della selezione e del successivo conferimento dell'incarico".

Alla nota di riscontro istruttorio, l'Ente allegava la determinazione n. gen. 181 del 28/2/2023 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per il conferimento di nr. 1 incarico libero professionale, mediante procedura comparativa selezione per titoli e colloquio per il profilo professionale junior (figura ft - Tecnica - ingegnere/architetto)" e la determinazione n. gen. 668 del 5/7/2023 avente ad oggetto "Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n.1 incarico professionale, profilo di Consulente Junior (figura Tecnica Ingegnere/Architetto). Approvazione verbali e graduatoria della commissione esaminatrice - Nomina vincitore - Approvazione schema di contratto", e rappresentava di avere pubblicato le anzidette determinazioni nella sezione *Consulenti e collaboratori* del portale Amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente, "unitamente alla relativa scheda riepilogativa; contenente oggetto, durata e compenso dell'incarico, ed al curriculum vitae dell'Ing. Sclafani". A seguito di successiva richiesta del Magistrato istruttore (prot. Cdc n. 2398 dell'11/3/2024), con nota assunta al prot. Cdc n. 2453 del 12/3/2024, l'Ente trasmetteva l'atto di interpello interno.

Ciò premesso, alla luce del riscontro istruttorio dell'Ente, si formulano le seguenti osservazioni.

Con l'ordinanza n. 36/2024, il Presidente ha convocato l'adunanza al fine di sottoporre le risultanze dell'istruttoria all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è

riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche. Tali previsioni, inoltre, si integrano con l'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311, che stabilisce l'obbligo di trasmissione, per gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, alla Magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell'organo di revisione dell'ente.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono obbligati alla trasmissione degli atti di incarico aventi oggetto, non solo uno studio o una consulenza, ma, altresì, una ricerca e ciò proprio in forza delle sopra citata disposizione normativa (art.1, comma 42, L.311/2004)

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che "l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere" (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato.

In merito, invece, ai presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono, specificamente, enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.

La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni

pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.

A tal fine, il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *“di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale [...]”*.

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
- f) per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. La norma che viene in

considerazione è l'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004, che la Sezione Autonomie, con delib. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla l. fin. 2006, ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento delle spese correnti) dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. (*ex multis*, Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009, n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013, n. 3/21/REG del 14.01.2021; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162/2015/PAR; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 74/2013/PAR).

Sul tema, inoltre, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato , per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015 .

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco) :

- è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014,

27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022);

- la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;

- la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere **il rinnovo** a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.

Come, inoltre, di recente rammentato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: "a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato". La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve

permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, *“il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta”* (art. 15 co. 3).

Con particolare riferimento al **PNRR**, l'art. 11 d.l. n. 36/2022, contenente *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 legge 30/12/2020, n. 178, il comma 179-bis che prevede che *“Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”*.

Il comma 179, richiamato dal succitato comma 180, stabilisce che le risorse finanziarie in argomento sono finalizzate a *“garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”* (cfr. pure art. 10, comma 4, d.l. n. 44/2021).

Con la circolare n. 15001 del 19/7/2022, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha fornito indicazioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022 e in particolare:

- con riferimento alle due procedure concorsuali svoltesi ai sensi dell'art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021 (*"Concorso Coesione dei 2.800 posti"*, G.U. n. 27 del 6/4 e n. 82 del 1/10 del 2021), ha rilevato la non completa copertura dei posti, relativi a *"profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici)"*, per le Amministrazioni individuate con apposito elenco;
- ha autorizzato dette Amministrazioni a *"procedere alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato"*;
- ha specificato che i contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, devono avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.

Inoltre, nella circolare vengono richiamati il Regolamento, di cui al decreto del direttore dell'Agenzia dell'8/6/2018, n. 107, e le Linee guida *"per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo"*, le quali stabiliscono:

- all'art. 1 che *"Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)"* (comma 1) e che *"Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico"* (comma 2);
- all'art. 2 che *"La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui"*;
- all'art. 3 che *"Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo [...]"* (comma 1); *"Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità,*

inconferibilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico" (comma 2);

- all'art. 4 che "L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."

L'elenco delle amministrazioni destinatarie delle risorse di cui all'art. 1, comma 179-bis, l. n. 178/2020, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022, è stato periodicamente aggiornato ed integrato dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Al fine di orientare e uniformare l'attività delle amministrazioni sottoposte a tale tipologia di controllo, infine, questa Sezione ha approvato, con deliberazione n.71/2023/INPR, le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005"*.

2. Effettuato l'inquadramento normativo sui presupposti richiesti per il conferimento degli incarichi e sulla natura del controllo della Corte dei conti nella *subiecta materia*, sulla base dello stato degli atti, si espongono le risultanze istruttorie che seguono.

2.1 Incarico all'ing. Luigi Sclafani - Osservazioni a seguito del riscontro dell'Ente

Come esposto in premessa, con la deliberazione n. 23/2024/PRSP la Sezione rilevava l'assenza, nella documentazione agli atti, di riferimenti all'infruttuoso esperimento da parte dell'Ente della preventiva procedura di interpello, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. b) d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1 delle *Linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo* dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

Quest'ultime, in particolare, prevedono che *"Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)"* (comma 1) e che *"Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico"* (comma 2).

In relazione al profilo in esame, nella nota di riscontro istruttorio prot. Cdc n. 2143 del 29/2/2024, l'Ente riferisce che *"Il conferimento dell'incarico di che trattasi è stato preceduto da interpello interno, con esito negativo"*.

L'avviso di interpello interno è stato trasmesso dall'Ente con successiva nota assunta al prot. Cdc n. 2453 del 12/3/2024. In particolare, da tale integrazione documentale, risulta la pubblicazione in data 6/2/2023 sul sito istituzionale dell'Ente (dal quale è ancora consultabile) del *"Avviso di interpello rivolto ai dipendenti del Comune di Menfi per l'acquisizione della disponibilità al conferimento di un incarico di esperto tecnico (codice FT/COE), con profilo "junior" in applicazione dell'art. 11 comma 2) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 [...]"*, datato 2/2/2023.

L'espletamento con esito negativo della procedura di interpello risulta pure dalle determinazioni di settore n. 181 del 28/2/2023 e n. 668 del 5/7/2023, la prima, concernente l'approvazione dell'avviso di indizione della procedura selettiva pubblica e, la seconda, l'approvazione degli atti di detta procedura e la nomina del vincitore.

Segnatamente, nell'avviso pubblico di procedura comparativa si legge *"Visto l'atto di interpello andato deserto di richiesta di un profilo tecnico"* e nelle determine di settore n. 181 e 668 del 2023, all'interno delle allegate proposte del responsabile del procedimento, si legge che *"l'atto di interpello interno rivolto al personale dipendente del Comune di Menfi non ha avuto riscontro da nessun dipendente"*.

In conclusione, alla luce delle controdeduzioni e della documentazione trasmessa dall'Ente in fase istruttorio, può ritenersi superato il rilievo sollevato con la deliberazione 23/2024//PRSP.

2.2 Adempimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

In merito agli oneri pubblicitari di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, a seguito dei rilievi formulata dalla Sezione l'Ente ha provveduto, in relazione all'incarico conferito all'ing. Luigi Sclafani, alla pubblicazione delle informazioni richieste dalla norma citata all'interno della sezione *Consulenti e collaboratori* del portale Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, come pure rappresentato nella nota di riscontro istruttorio prot. Cdc n. 2143 del 29/2/2024.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

- che l'amministrazione ha adottato, in seguito alla Deliberazione n.23/ 2024 /VSGO, dei provvedimenti conseguenziali per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, e ha provveduto a dare riscontro a questa Sezione delle iniziative conseguentemente assunte;
- la conformità, allo stato degli atti, del contratto di lavoro autonomo stipulato con l'ing. Luigi Sclafani, a norma dell'art. 11, comma 2, decreto legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79, a legge e alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, approvate con deliberazione di questa Sezione n.71/2023/INPR, ed ai principi ulteriormente specificati nella presente delibera che definiscono i parametri di legittimità dell'atto di incarico ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali contabili;

RICHIESTE ALL'ENTE

la costante e puntuale osservanza delle disposizioni normative disciplinanti la materia *de qua*;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Menfi (AG) ;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19.04.2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositata in Segreteria il

23 aprile...2024

Il funzionario responsabile

(Boris Rasura
(.....))